



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1962 DEL 10-08-2022

N. SETTORE 328 DEL 10-08-2022

Oggetto:	Attuazione del Piano del fabbisogno del personale 2022 - 2024. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente Tecnico Qualifica Unica Dirigenziale - CCNL Area Funzioni Locali, mediante scorrimento graduatoria concorsuale vigente nel Comune di Milazzo.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dora Tripolone, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Attuazione del Piano del fabbisogno del personale 2022 - 2024. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente Tecnico Qualifica Unica Dirigenziale - CCNL Area Funzioni Locali, mediante scorrimento graduatoria concorsuale vigente nel Comune di Milazzo.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 28.01.2021, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale, 2021/2023;

CHE il Piano suindicato è stato successivamente aggiornato con Delibera di G.M. n. 256 del 13.12.2021 e, ulteriormente, con delibera di Delibera di G.M. n. 153 del 21.07.2022, prevedendo con quest'ultima, l'assunzione di due Dirigenti tecnici;

CHE con determinazione dirigenziale n. 305 del 29.12.2021, in attuazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 28/01/2021, è stato indetto il concorso per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente Tecnico - Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali, ed approvato il relativo bando;

VISTA la determinazione n. 267, del 05 luglio 2022, con cui si è stabilito, tra l'altro, di approvare, sulla base degli atti consegnati dalla Commissione esaminatrice, la graduatoria finale del predetto concorso;

VISTA altresì la determinazione n. 323 del 05.08.2022, con la quale, a seguito di comunicazione di rinuncia all'assunzione, giusta pec, prot. n. 58729 del 08-07-2022, del candidato risultato primo classificato, si è provveduto a dichiarare vincitore il secondo idoneo;

DATO ATTO che a seguito della sopra citata determinazione, si è proceduto all'assunzione del vincitore del concorso in parola, che lo stesso ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro e preso regolarmente servizio nell'Ente, con decorrenza 08 agosto 2022;

CONSIDERATO che con la predetta delibera di G.M., n. 153 del 21.07.2022, l'Ente ha provveduto a programmare l'assunzione di n. 1 ulteriore Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1962 del 10-08-2022

RILEVATO che risulta necessario procedere con celerità alla copertura del suddetto posto, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente;

VERIFICATO che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'art. 3, comma 8 prevede che: *"[omissis] nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165, del 2001"*;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013, il quale dispone che: *"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato"*;

PRESO ATTO che la L. 27.12.2019, n. 160, (Legge di bilancio 2020), stabilisce la validità delle graduatorie concorsuali e le facoltà di scorrimento, in specie ai seguenti commi dell'art. 1 e così recita:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione» (validità graduatorie approvate dal 2020).";

RICHIAMATO altresì il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con Legge di conversione 28.02.2020 n. 8, che, all'art. 17, comma 1-bis, riconosce agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni

di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000: pertanto, ai sensi di quanto citato, è ora consentito lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

VERIFICATO che l'ente dispone di una propria graduatoria, in corso di validità per il profilo di cui è necessaria l'assunzione, anche secondo un criterio di equivalenza;

VISTA, a tal proposito, la graduatoria di merito del "Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali", approvata con determinazione dirigenziale n. 267, del 05 luglio 2022;

VISTO il vigente articolo 4, comma 3, del D. L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale *"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata: a) alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, dei vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate"*;

CONSIDERATO che in base alla giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 03407/2014 del 04/07/2014 – Sezione VI e sentenza n. 04119/2014 del 1° agosto 2014 – Sezione Terza), in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l'amministrazione deve provvedere alla provvista di nuovo personale, normalmente, attraverso lo scorrimento delle graduatorie stesse. In quanto, in tale situazione, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO che la Cassazione – Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce che nella *"modalità prioritaria di reclutamento del personale mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, la P.A. è tenuta non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all'assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere) ma, ancor prima, è tenuta a riscontrare l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore"* che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020;

DATO ATTO che in base al principio generale *"tempus regit actum"*, l'utilizzo delle graduatorie tiene conto dei termini di validità delle stesse, disposti dal legislatore e vigenti nel momento in cui viene determinato il loro uso;

VISTO l'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020), che scandisce allo stato attuale, i termini di validità delle graduatorie concorsuali, in relazione all'anno di approvazione delle

stesse e stabilisce, innovando l'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001, che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione;

DATO ATTO che, per quanto fin qui esposto, per lo scorrimento della graduatoria in parola, sono state rispettate tutte le condizioni di cui alla sopra citata normativa, in quanto la graduatoria di che trattasi è ad oggi vigente, è riferita a medesima tipologia contrattuale ed equivalente categoria e profilo professionale;

RILEVATO che allo stato, risultano rispettati dal Comune di Milazzo gli adempimenti di legge e di contratto, previsti in materia di assunzione di personale;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale ed alla contestuale assunzione di n. 1 ulteriore Dirigente Tecnico, a tempo pieno e indeterminato, nella persona del Dott. Villari Giacomo, risultato terzo idoneo;

VISTO l'art. 12 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, rubricato *"Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'Interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio; b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari; c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova; e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'amministrazione o il Ministero dell'Interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di*

incompatibilità, l'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'Interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67."

VISTO l'art. 48 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, rubricato "**Incarichi dirigenziali** 1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015. 4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge."

RILEVATO che, con pec prot. n. 0063691 del 28.07.2022, lo scrivente ufficio ha avviato il procedimento di assunzione con contestuale richiesta della documentazione necessaria;

TENUTO CONTO che:

- per il candidato risultato terzo idoneo, è stata inoltrata richiesta del certificato generale del Casellario giudiziale al Ministero di Giustizia, nonché dell'ulteriore certificazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, da parte del comune di residenza;
- in ogni caso, l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti, in qualunque momento accertata, cagionerà la decadenza dal posto;

ACCERTATO che la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di *budget* assunzionale;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

CONSTATATO che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio complessivi, come risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- ha rispettato il limite di cui all'art.1 ,comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2022/2024, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 20221
- ha approvato il Piano della Performance, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 18 maggio 2022;
- ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Rendiconto di gestione 2021 nonché trasmesso gli stessi alla BDAP, nei termini di legge;

RICHIAMATI:

- l'art.36, comma 1, delD. Lgs. n. 165/2001;
 - il D.P.R. n.70/2013;
 - il D.P.R. n. 487/1994;
 - la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Linee guida sulle procedure concorsuali";
- ri il CCNL del CompartoRegioni e Autonomie locali per l'area dirigenziale (Area II);

RICHIAMATI altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
- l'art. 107del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi, specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

PROPONE

Per le ragioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate,

DI ATTUARE la delibera di G.M. n. 153, del 21.07.2022, con la quale l'Ente ha provveduto a programmare l'assunzione di n. 1 ulteriore Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato;

DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria del "Concorso per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente Tecnico - Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali, approvata con determinazione n. 267, del 05 luglio 2022;

ASSUMERE in servizio presso il Comune di Milazzo il **Dott. VILLARI Giacomo**, nato a Messina il 29 marzo 1974, classificato terzo idoneo del concorso in parola, **con decorrenza 03.10.2022**;

STABILIRE che:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- l'interessato dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro, per la prestazione in oggetto, nel termine massimo di 30 giorni dall'assunzione in servizio, secondo lo schema allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti e dichiarati e dell'assenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- allo stesso, cui sarà attribuito l'incarico dirigenziale con apposito decreto del Sindaco, viene attribuito il profilo professionale di *Dirigente Tecnico* e compete il trattamento giuridico ed economico del personale di qualifica dirigenziale, previsto dal CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali (Area II), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In particolare, all'interessato compete, la retribuzione tabellare ai sensi di legge, pari ad euro 43.310,00, la retribuzione di posizione, nonché la corresponsione della retribuzione di risultato, previa apposita valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione preposto;

PRECISARE che la mancata assunzione in servizio, nella data stabilita dall'Amministrazione Comunale, comunicata via PEC all'interessato, o l'eventuale rinuncia alla stessa, in qualsiasi momento, comporta la decadenza immediata dalla graduatoria;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che gli oneri connessi al trattamento economico, trovano imputazione sugli stanziamenti di competenza bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è la D.ssa Tiziana Lo Presti;

DARE ATTO altresì, che, come previsto dal bando di concorso e dalla legge, l'assunzione è subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati ed alla verifica dell'insussistenza di cause ostative alla relativa assunzione. In caso contrario, si procederà con lo scorrimento della graduatoria;

DARE ATTO inoltre:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

CHE sia effettuata la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito web comunale;

COMUNICARE il contenuto del presente provvedimento all'interessato.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dora Tripolone

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1962 del 10-08-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-08-2022.

N. Reg. Albo: 3481

Milazzo, li 11-08-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)